

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE
SEMPLICE (IM.I.S.). modifica con
conseguente riapprovazione Regolamento
comunale.**

Delibera n. 42 d.d. 30.11.2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;
- tale tributo trova applicazione dall'1.1.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013)
- ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.

In data 29.03.2022 con delibera n. 2 è stato approvato da ultimo, dal Consiglio comunale, il Regolamento IM.I.S. avvalendosi della potestà regolamentare sopra individuata in materia di IM.I.S.

Dato atto dell'ultimo schema tipo di Regolamento comunale IM.I.S. proposto dal Servizio Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento, e paragonato lo stesso con il Regolamento attualmente in vigore, l'ufficio Entrate propone di apportare alcune modifiche; in particolare sia per aggiornare lo stesso alle normative intervenute nel corso degli anni sia in relazione a differenti necessità rilevate nell'ambito dei propri compiti d'ufficio (ad esempio: le condizioni di rateizzazione che non si ritengono più adeguate all'attuale contesto economico; applicazione dell'aliquota agevolata anche per le pertinenze nel caso le stesse siano indicate nel contratto di comodato gratuito; per i contribuenti residenti all'estero, viste le difficoltà manifestate per il pagamento IM.I.S. a mezzo del modello F24, la possibilità di procedere anche con versamento diretto in tesoreria; ecc.).

Ricordato inoltre che con la Legge Provinciale 8 agosto 2023, n. 9 di assestamento di bilancio della Provincia Autonoma di Trento e nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024 è stata prevista la facoltà per il

**SE TRATA: STEORA FABRICAC SCEMPIES
(Ste.Fa.S.) mudèr e aproèr da nef l
Regolament de Comun.**

Delibera n. 42 dai 30.11.2023

L CONSEI DE COMUN

Dit dantfora che:

- *Col articol 1 e chi che vegn do de la L.P. n. 14/2014 l é stat metù en doura la Steora Fabricac Scempies (Ste.Fa.S.) desche tribut di Comuns;*
- *chest tribut l vegn metù en doura col 1.01.2015 e l tol l post de la componentes SCU e TASI de la SUC (Steora Unica Comunèla) aldò del art. 1 comes 639 e che vegn do de la L. 147/2013);*
- *aldò del articol 8 coma 2 de la L.P. n. 14/2014 l Comun l pel tor su n sie Regolament per stabilir i detaes (ence per chel che vèrda l endrez) de la Ste.Fa.S., ti limic e per la materies pervedudes da la medema L.P. n. 14/2014.*

Ai 29.3.2022 co la deliberazion n. 2 l é stat aproà dal Consei de Comun l Regolament Ste.Fa.S. se empravalan del poter de manèr fora regolamenc scrit de sora pervedù en cont de Ste.Fa.S.

Dat at del ultim schem sort de Regolament de Comun Ste.Fa.S portà dant dal Servije Autonomies Locales de la Proviniza Autonoma de Trent, e metù a confront l medemo col Regolament en doura anchecondi, l ofize Entrèdes l porta dant de fèr vèlch una mudazion; avisa tant per agiornèr l medemo a la noramtives entravegnudes ti egn, che en referiment ai besegnes desferenc troé fora te sie ofizies (per ej.: la condizions de spartijon di paamenc che no la é più conscidrèda adatèda al contest economich de anchecondi; aplicazion de l'aliquota agevolèda ence per la pertinenzes en cajo la medemes les vegne moscèdes tel contrat de doura debant; per i contribuenc che stèsc a la foresta, vedù la dificolchèdes palesèdes per l paament Ste.Fa.S. tras model F24, l met de se emprevaler del paament diret te tesoreria; e.c.i.)

Recordà ence che te la Lege Provinzièla dai 8 de aost del 2023, n. 9 de assestament de bilanz de la Provinzia Autonoma de Trent e tel Protocol de Cordanza en cont de finanza locala per l an 2024 l é stat pervedù l met per l

Comune, dal periodo d'imposta 2024, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lett. g quarter della L.P. 14/2014, di poter deliberare un'aliquota ridotta, anche fino all'azzeramento, per gli immobili soggetti a vincolo di uso civico nel caso in cui gli stessi vengano dati in concessione, a titolo oneroso, al Comune dal gestore (quale può essere l'A.S.U.C. o soggetto assimilato) e ritenuto di voler procedere in tale senso.

Ricordato infatti che le concessioni di immobili soggetti a vincolo di uso civico a favore del Comune vengono, in linea generale, proposte dallo stesso Ente comunale, che ne ha interesse diretto; il doppio onere previsto in capo al bilancio comunale, relativo alla spesa della concessione dell'immobile e dalle esenzioni ovvero agevolazioni IMIS, sono valutate da codesto Consiglio evidenziando in primis l'interesse dello stesso Ente comunale ad ottenere in concessione tali immobili, per il ruolo strategico che gli stessi rivestono, più spesso per il posizionamento o per le caratteristiche intrinseche particolarmente adatte all'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche, e non per mero sfizio; con l'intento pertanto di conseguire una migliore e più ampia utilizzazione di tali beni, a diretto beneficio degli abitanti di tutto il territorio. Pertanto, per la determinazione delle aliquote si ritiene corretto debba essere dato un riscontro al gestore in termini economico-finanziari, tenendo conto degli oneri impositivi ai quali il gestore stesso deve sottostare nel caso in cui conceda, e quindi, come previsto dalla legge, sottragga all'uso civico, detti immobili.

Preso visione pertanto dello schema allegato 1) che evidenzia le modifiche proposte e stabilito, dopo attenta valutazione, in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, che i contenuti siano idonei e condivisibili.

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Regolamento comunale IM.I.S. nel testo allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall'1.1.2024, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024, giusta le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e di cui all'art. 8 comma 3 della L.P. n. 14/2014.

Comun, dal trat de temp de steora 2024, aldò del articol 8 coma 2 letra g quater de la L.P. dai 14/2014, de poder deliberèr na perzentuèla smendrèda, ence deldut, per i bens no moboi sotmetui a vincol de derit de vejinanza canche i medemi i vegn dac en conzescion, aldò de n paament, al Comun dal gestor (che podessa esser la Frazion o n soget someant) e dezidù de lurèr de chest vers.

Recordà apontin che la conzescions di bens no moboi sotmetui a derit de vejinanza a favor del Comun les vegn, de zenza, portèdes dant dal medemo Ent de Comun, che l ne abie enteres diret; la speisa dopia perveduda dal bilanz de Comun, che revèrda la speisa de la conzescion del ben no mobol e da la ejenzions, che fossa la agevolazions Ste.Fa.S., la vegn valutèda da chest Consei col meter al luster, dantdeldut, la rejons del medemo Ent de Comun che domana de aer la conzescion de chisc bens no moboi, che les vegn ca da la pèrt strategica che i medemi i à, più da spes dal logament o da la carateristiches coleèdes e che les é particolarmenter adatèdes per meter a jir la funzioms, i servijes o l'ativitèdes publiches, e no demò per capriz; con chela donca de durèr a na vida miora chisc bens, demò per n vantag de la jent de dut l teritorie.

Donca, per la determinazions de la perzentuèles vegn pissà che sie giust ge dèr n recognosciment al gestor per chel che vèrda la pèrt economich finanzièla, col tegnir cont di agravies de obligh a chi che l gestor medemo cogn sotstèr tel cajo l mete a jir la conzescion, e donca aldò de la lege l tole ju l derit de vejinanza a chisc bens no moboi.

Tout vijion donca del schem enjonta 1) che l met al luster la mudazions portèdes dant e stabili, do aer fat na drete valutazion, aldò del poter de manèr fora regolamenc che, descheche perveit la lege ge pervegn al Comun, che i contegnui i é adaté e che se pel i tor su.

Dezidù donca de aproèr l Regolament de Comun Ste.Fa.S.tel test enjonta 2) che fèsc pèrt en dut e epr dut de chest provediment.

Dat at che l Regolament l vegn metù en doura col 1.1.2022, ajache l é stat tout su dant che sie jit fora l termin stabili per aproèr l bilanz de previjion del 2024 aldò de la desposizions pervedudes dal art. 53, coma 16 de la L. n. 388/2000, aldò del art. 1 coma 169 de la L. n. 296/2006 e aldò del art. 8 coma 3 de la L.P. n. 14/2014.

Visto il “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2.

Visti gli allegati pareri di regolarità espressi dai responsabili dei servizi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del Codice degli enti locali citato.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale.

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n.0, legalmente espressi per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa e secondo quanto evidenziato nell'allegato 1), il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nel testo allegato 2) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il Regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2024;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
4. di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 3 lettera d) della LP n. 14/2014, dell'art. 13, comma 13-bis del DL n. 201 del 2011, conferito con la L. n. 214 del 2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dell'anno d'imposta;
5. di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del DL n. 34 del 2019 (convertito con L. n. 58 del 2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze,

Vedù l “Codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin Sudtirol” aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Vedù i pareres enjonté de regolarità dac ju dai responsaboi di servijes dintornvia la proponeta de chesta deliberazion aldò del Codesc di enc locai.

Zertà che ge pervegn al Consei de Comun tor su chest provediment.

Con stimes a una n. 11, de contra n. 0, che no à lità 0, dates ju aldò de la lege con man uzèda da n. 11 Conseieres che à tout pèrt e che à lità

DELIBEREA

1. *de aproèr, per la rejons scrites dantfora, e aldò del enjonta 1), l Regolament per meter en दौरa la Steora Fabricac Scempies (Ste. Fa.S.) tel test enjonta 2) de chesta deliberazion desche sia pèrt en dut e per dut;*
2. *de dèr at, per la rejons e aldò de la normatives recordèdes miec dantfora, che chest Regolament scrit tel pont 1 l vegn metù en दौरa col 1.01.2024;*
3. *de dèr at che per duc i etres aspec che revèrda l regolament del tribut vegn fat referiment a la normes de lege che stabilesc chest tribut;*
4. *de dèr at che aldò del coordenament de lege del art. 12 coma 3 letra d) de la LP n. 14/2014, del art. 13, coma 13-bis del DL n. 201 del 2011, dat su co la L. n. 214 del 2011 la deliberacions de aproazion de la aliquotes e de la detrazions e amò apede i regolamenc de la Steora de Comun i cogn esser mané al Minister de l'Economia e de la Finanza, demò a na vida telematica, dant dai 14 de otober del an de steora;*
5. *de dèr at ence che aldò del art. 13, coma 15, del DL n. 201 del 2011, mudà te L. n. 214 del 2011, descheche mudà dal art. 15-bis, coma 1, letra a), del DL n. 34 del 2019 (mudà te L. n. 58 del 2019), a scomenzèr dal an de steora 2020 duta la deliberacions regolamentères e de la tarifes en cont de la entrèdes tributaries di comuns les vegn manèdes al Minister de l'Economia e de la Finanza – Partiment finazes, demò a na vida*

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/> per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28.9.1998 n. 360, nonché pubblicate sul sito istituzionale del Comune;

6. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, per poter dare seguito in modo tempestivo a tutti i successivi provvedimenti di approvazione delle aliquote;
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2,
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

telematica, col meter ite l test de la medemes te la seziun apostada del portal del federalism fiscal

(<https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/>), per la publicazion sul sit informatic aldò del art. 1 coma 3 del decret legislatif 28.9.1998 n. 360, e metudes fora sul sit istituzionèl del Comun;

6. *de declarèr, con n'autra litazion e con duta la stimes a una, che chesta deliberazion la vae en doura da subito* aldò del art. 183, coma 4 del C.E.L., aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, per poder jir inant subito con duc i provedimenc che vegn ca da chest;

7. *dèr prezisèr che contra chesta deliberazion, se pel meter dant chisc recors:*

- *oposizion da pèrt de ognè sentadin dant che sie fora l temp de la publicazion, aldò del art. 183 c. 5 del C.E.L. aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;*
- *Recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant da 60 dis aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.07.2010, n. 104.*
- *recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteres, per rejons de legittimità, dant che sie fora 120 dis, aldò del del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.*



COMUNE di CANAZEI

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 30.11.2023

Il Sindaco

F.TO Dott. Giovanni Bernard

Il Segretario Comunale

F.TO Dott.ssa Lara Brunel

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, quale tributo proprio del Comune.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.
3. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 2 Deliberazioni

1. Le decisioni in materia di IM.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all'articolo 1 sono assunte dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque prima dell'approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della legge provinciale n. 36 del 1993.
2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all'articolo 3.
3. Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi.

ART. 3 Aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione viene periodicamente aggiornata e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento.
2. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata almeno 30 giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta come determinato ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della LP n. 14/2014.
3. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune.

4. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile dell'area stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione, e trovano applicazione nelle fasi dell'accertamento.
5. I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento.
6. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariali collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 7.

TITOLO II – ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta

1. Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014.
2. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g bis della legge provinciale n. 14 del 2014 si considerano esenti le aree fabbricabili, comunque denominate, che in base alle norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti. L'esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentono in base alle norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati.

ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
 - a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
 - dal coniuge o da parenti ed affini entro il primo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;

- da chiunque ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso

L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

2. Le assimilazioni di cui al comma 1) sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7.
3. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014.
4. La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:
 - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909;
 - b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri parametri di cui all'articolo 6.

ART. 5bis Aliquote agevolate

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014, il Comune può stabilire
 - a. un'aliquota ridotta per una sola unità immobiliare abitativa, purché non appartenente alle categorie A1, A8 ed A9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta ed affini entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (come da definizione di cui all'articolo 5 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014). Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Il comodante deve presentare al Comune apposita copia del contratto registrato. L'aliquota ridotta si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7, solamente se citate ed identificate specificatamente nel contratto di comodato.
 - b. ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g quater) della legge provinciale 14/2014 delle aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per gli immobili soggetti a vincolo di uso civico concessi, ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), al Comune per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; il Comune stabilisce le aliquote in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'importo del corrispettivo stabilito per la concessione. L'immobile al quale si applica l'aliquota deve costituire oggetto di concessione da parte del gestore in favore del Comune. La concessione deve avvenire con atto formalizzato ai sensi della L.P. n. 6/2005, ed in particolare dell'articolo 15, e quindi a titolo oneroso per il Comune.

ART. 6 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 4 lettera b), si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico- edilizia (art. 77 comma 1 lettere a) e b) L.P. 15/2015 e ss.mm.ii.).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 2000, nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

TITOLO III – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S.
2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo:
 - comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l'inizio della procedura fallimentare, della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura;

- sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 comma 1;
 - intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 8 comma 6;
3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1 comma 775 della L. n. 160/2019 (nuova disciplina dell'I.M.U.P.) e ss.mm..
 4. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, relativa:
 - al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 3 comma 6 ultimo periodo;
 - alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del 2014;
 - alla sussistenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale in capo al coniuge che, in costanza di matrimonio, pone la residenza anagrafica in un fabbricato abitativo diverso da quello che costituiva oggetto della convivenza matrimoniale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 5 comma 2 lettera a) e dell'articolo 14 comma 7bis della legge provinciale n. 14 del 2014.
 5. Per le comunicazioni di cui al comma 2, gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma 2. Per le comunicazioni di cui al comma 4 gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione dal giorno della loro presentazione ovvero, purché presentate entro il termine di cui al medesimo comma 4, con effetto retroattivo analogamente alla fattispecie di cui al comma 2.
 6. È comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato di cui all'articolo 8.
 7. In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili ovvero, sempre se compatibili, i dati utilizzati dal Comune per l'invio dei modelli precompilati relativamente ai medesimi tributi.

ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Sono ammessi, per il pagamento, i seguenti strumenti alternativi nel caso di contribuenti residenti all'estero:
 - versamento diretto in tesoreria Comunale;

3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.
5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un contribuente può effettuare il versamento cumulativo anche con riferimento al debito d'imposta degli altri contitolari sui medesimi immobili, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità di cui all'articolo 7, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
7. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 20 giorni prima della scadenza di versamento. Tale termine è determinato con riferimento alla documentazione che prova la consegna dei plichi al soggetto incaricato della spedizione. Il modello precompilato deve contenere:
 - a) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta posseduti dal contribuente e la data alla quale è stata stabilita la situazione giuridica, tributariamente rilevante, degli immobili stessi;
 - b) il calcolo dell'imposta dovuta con evidenza analitica, per ciascun immobile, delle fattispecie applicate, della base imponibile, dei mesi di possesso, delle aliquote, delle detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni applicate;
 - c) il modello di versamento precompilato ai sensi del presente comma;
 - d) gli estremi delle deliberazioni adottate in materia di IM.I.S. per il periodo d'imposta di riferimento;
 - e) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa.
8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.
11. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale.

ART. 9 Differimento dei termini di versamento

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale o provvedimento del Presidente della Provincia, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. È comunque differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito d'imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d'imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell'asse ereditario.
3. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 20.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
4. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) L'importo minimo rateizzabile è pari ad euro 60,00, al netto degli oneri di riscossione aggiuntivi, per cui l'importo delle singole rate deve essere di almeno 30 euro;
 - b) Possono essere concesse fino ad un massimo di 72 rate mensili con rate secondo il seguente schema:
 - importi fino a 1.000,00: massimo 18 rate;
 - importi da 1.000,01 a 2.000,00: massimo 36 rate;
 - importi da 2.000,01 a 3.500,00: massimo 60 rate;
 - importi da 3.500,01 a 20.000,00: massimo 72 rate;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, dell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo, riscuotibile pertanto in un'unica soluzione non più rateizzabile, con rivalsa del Comune sull'eventuale garanzia prestata.

ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni

o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1 comma 775 della L. n. 160/2019.

3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori o uguali ad € 15,00=, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi.
4. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
5. In caso di adesione all'accertamento con versamento della maggiore imposta accertata e degli interessi entro il termine per la proposizione di ricorso in sede giurisdizionale, la sanzione applicata per omesso, infedele o tardivo versamento è ridotta nella misura del 25% se il pagamento avviene entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto.
6. Per la riscossione coattiva dell'imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale.
7. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.

ART. 11 Rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione delle banche dati dell'IM.I.S., allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, dell'istanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via mail.
3. L'istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito all'istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale l'istanza originaria si intende respinta.
4. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell'imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art. 13.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo

dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L'eventuale importo non compensato viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi. L'Ente può proporre al contribuente la compensazione d'ufficio a mezzo di apposita comunicazione ed il contribuente interessato può, in luogo della compensazione proposta, chiedere il rimborso della somma pagata in eccesso nei tempi e nei modi di cui ai commi precedenti.

6. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi.
7. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.

ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree.

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g) della legge provinciale n. 14 del 2014 si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta.
2. Il rimborso suddetto compete per i 10 anni precedenti alla data del provvedimento di prima adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento stesso è stato adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Se l'inedificabilità dell'area viene deliberata a seguito di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge provinciale n. 15 del 2015, gli anni oggetto di rimborso ai sensi di questo articolo si calcolano, per tutte le fattispecie, dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
3. Per le aree destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici il sopra indicato rimborso compete per 10 anni.
4. Per le aree divenute inedificabili a seguito di istanza presentata in tal senso dal titolare dei diritti reali sull'area stessa, il rimborso compete per 3 anni, escludendo comunque dal calcolo il periodo di cui al comma 10.
5. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.
6. Il rimborso è effettuato su richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
7. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all'articolo 13.

8. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.
9. Alla procedura di rimborso di cui al presente articolo si applicano, se non diversamente disciplinato, le disposizioni di cui all'articolo 11.
10. Il rimborso disciplinato da questo articolo è aggiuntivo rispetto a quello previsto in via obbligatoria dall'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014, che riguarda l'imposta versata tra le date, tra di loro alternative, di cui al comma 2 e la data del provvedimento definitivo della Giunta Provinciale di cui al comma 2. Al rimborso relativo alla fattispecie di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014 si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

ART. 12bis Rimborso d'ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici

1. Per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, come individuato dalla relativa normativa provinciale in materia urbanistica, si applica il rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi:
 - a) A seguito del decorso di dieci anni dall'inizio della destinazione urbanistica di cui a questo comma senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area;
 - b) A seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che esclusa, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014.
2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative.
3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2015 se il vincolo di espropriazione sull'area è stato apposto in data precedente.
4. Al rimborso di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato.

ART. 13 Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l'applicazione, è pari, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 Funzionario Responsabile

1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'IM.I.S., ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 8 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014.

ART. 15 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. In relazione alle disposizioni statali applicabili e di rinvio si richiamano gli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014.

ART. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
<u>ART. 1 Oggetto del Regolamento</u>	2
<u>ART. 2 Deliberazioni</u>	2
<u>ART. 3 Aree edificabili</u>	2
TITOLO II – ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI	3
<u>ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta</u>	3
<u>ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni</u>	3
<u>ART. 5bis Aliquote agevolate</u>	4
<u>ART. 6 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili</u>	4
TITOLO III – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI	5
<u>ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti</u>	5
<u>ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria</u>	6
<u>ART. 9 Differimento dei termini di versamento</u>	8
<u>ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva</u>	8
<u>ART. 11 Rimborsi</u>	9
<u>ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree</u>	10
<u>ART. 12bis Rimborso d'ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici</u>	11
<u>ART. 13 Misura degli interessi</u>	11
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	11
<u>ART. 14 Funzionario Responsabile</u>	11
<u>ART. 15 Norme di rinvio</u>	12
<u>ART. 16 Entrata in vigore</u>	12